

## **ALLEGATO A**

### **PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI RHO (MI), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05. DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 50 del 21/10/2020**

#### **RIFERIMENTI PROCEDURALI**

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per la valutazione della compatibilità degli atti di governo del territorio. La verifica regionale sui PGT è volta quindi all'assunzione degli obiettivi del PTR all'interno delle politiche e delle strategie del PGT, alla sua rispondenza con il sistema degli obiettivi di PTR e le previsioni costituenti gli obiettivi prioritari di interesse regionale.

La valutazione concerne sia indicazioni di immediata prevalenza, in relazione al recepimento degli obiettivi prioritari di interesse regionale, che osservazioni di carattere orientativo dirette ad assicurare l'idonea declinazione a livello locale degli obiettivi fissati dal Piano regionale e a fornire richiami alle previsioni di legge (in particolar modo alle LL.RR. 12/2005, 31/2014 e 18/2019).

Il presente parere è finalizzato, in sintesi, alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010<sup>1</sup> e integrato ai sensi della LR 31/14 con D.c.r. n. 411 del 19/12/18, all'interno del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di RHO in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della LR 12/05.

In particolare, il Comune di RHO è tenuto alla trasmissione degli atti di PGT alla Regione poiché interessato dagli obiettivi prioritari del PTR associati alle seguenti infrastrutture per la difesa del suolo: ***"Area di esondazione controllata del torrente Bozzente - Recupero ex cava Terrazzano per la laminazione del torrente Lura - Laminazione del torrente Bozzente"***. Pertanto, nell'espressione del parere regionale in capo alla DG Territorio e Protezione civile, UO Urbanistica e Assetto del territorio è confluito il contributo della Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo.

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata - come previsto dall'art. 13, comma 5 e 8 della LR n. 12/05 - con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP) del PGT, tuttavia, nel quadro dell'unicità del processo di pianificazione e in considerazione dell'interazione reciproca tra le diverse sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere alcune considerazioni anche al Piano delle Regole (PdR), al Piano dei Servizi (PdS) e al Rapporto ambientale VAS.

---

<sup>1</sup> Ultimo aggiornamento annuale del PTR approvato con D.c.r. n. XI/1443 del 24 novembre 2020 e pubblicato sul BURL SO n. 50 del 7 dicembre 2020.

Gli esiti del procedimento istruttorio regionale sono stati anticipati all'Amministrazione comunale nella videoconferenza<sup>2</sup> tenutasi in data 12 febbraio 2021, ed è stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della LR 12/05.

## **PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI RHO**

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di RHO è stato approvato con deliberazione di CC N. 23 del 17/06/2013 e precedentemente oggetto valutazione di compatibilità con il PTR espressa nella DGR X/133 del 14/05/2013.

Negli anni 2014, 17 e 19 sono state approvate alcune varianti al PdR.

Il Consiglio Comunale con deliberazione N. 34 del 21/05/2018 ha prorogato la validità del Documento di Piano del PGT ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della LR 31/2014.

Il procedimento di Piano, su cui verte il presente parere, introduce pertanto modifiche allo scenario di Piano e relativo sistema di determinazioni delineato nel Documento di Piano approvato il 17/06/2013.

## **PROCEDIMENTO DI PIANO, CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI**

La delibera di adozione del CC qualifica il procedimento come "*Variante generale al PGT vigente*" mentre in diversi punti della Relazione di Piano viene riportato tra virgolette il termine "nuovo" PGT.

L'esame dei contenuti di Piano, in tutti i suoi elaborati, restituisce un DdP in cui si ritrovano i contenuti previsti dall'art 8 della LR 12/05 sotto il profilo conoscitivo, ricognitivo, programmatorio e - per via dei conseguenti riflessi nel dominio del PdR e del PdS - anche di carattere operativo.

Lo strumento urbanistico in esame, quindi, si presenta come un PGT che definisce organicamente obiettivi, strategie e un disegno di Piano il cui orizzonte di attuazione riguarda il quinquennio di validità del DdP.

Gli obiettivi che con il Piano si intende perseguire sono esplicitati al paragrafo 4.2 del Rapporto ambientale:

1. Rinnovare la città favorendone il metabolismo;
2. Ripensare il futuro di Rho;
3. Imparare a costruire una città sostenibile;
4. Progettare una città inclusiva e attenta agli altri.

Nella sua visione strategica il Piano: "*(...) propone quattro grandi temi che interessano specifiche parti della città, dove più urgente si riconosce la necessità di individuare azioni per la trasformazione e la valorizzazione della città esistente.*" (Cfr. paragrafo 4.3 RA):

gli investimenti strategici;

---

<sup>2</sup> Referenti dell'Amministrazione comunale presenti all'incontro: arch. Edoardo Marini (Assessore all'Urbanistica, Edilizia privata), arch. Sara Morlacchi (Dirigente Area Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio e Lavori pubblici), arch. Walter Varesi (Responsabile Servizio Pianificazione urbanistica e Mobilità), arch. Cristina Alinovi, arch. Dario Sbalzarini, ing. Cristina Passoni, geol. Marco Parmigiani (Consulenti estensori del PGT e delle componenti specialistiche del Piano).

il sistema territoriale agricolo-ambientale;  
la città consolidata;  
i progetti diffusi per la città pubblica.

Rimanendo nel campo degli elementi che delimitano la natura del PGT, la sua portata e i principali esiti che ne derivano, anche sul versante procedurale, si ritiene di dover sottolineare alcuni aspetti contermini al tema del **Consumo di suolo**.

In diversi elaborati (RA, Relazione, Tavola PR 05 Carta del consumo di suolo) viene illustrato chiaramente come il Piano sia in riduzione; sia in termini di abitanti teorici che di addetti e superfici territoriali di potenziale trasformazione. Tuttavia, nella deliberazione di CC di adozione, così come nella documentazione citata, non è stato esplicitato se la variante generale è da intendersi in adeguamento al PTR integrato alla LR 31/14 - mediante l'individuazione della soglia comunale del consumo di suolo - oppure in "bilancio ecologico" di cui all'art 5, comma 4, primo periodo della LR 31/14.

Resta inteso che, la verifica in merito all'implementazione della strategia regionale sulla "riduzione del consumo di suolo" nell'ambito delle politiche di governo del territorio assunte nei PGT è stata attribuita alle province e alla Città metropolitana, pertanto, si rimanda al parere di compatibilità della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art 5, comma 4 della LR 31/2014 per specifiche valutazioni sul calcolo della soglia comunale di riduzione e il corretto recepimento dei criteri dell'integrazione PTR per contenere il consumo di suolo.

In relazione a quanto sopra esposto si evidenzia che, in occasione dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014, i comuni sono tenuti ad adeguare il PGT anche con riferimento agli adempimenti connessi a differenti ambiti tematici (invarianza idraulica, assetto idrogeologico, zonazione sismica e regolamento edilizio tipo). In particolare:

- ✓ Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel bacino del Fiume Po, ai sensi della dgr 19 giugno 2017, n. 6738 "Disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza".
- ✓ invarianza idraulica, ovvero recepimento nel PGT degli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i Comuni non ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, degli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Regolamento regionale n. 7/2017.

In merito agli argomenti accennati ai due punti precedenti si forniscono indicazioni circostanziate nel contributo della Struttura Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico riportato più avanti.

Si ricorda inoltre che, qualora il Comune non avesse già adempiuto, è tenuto, ai sensi del sopracitato articolo della l.r. 31/2014, a restituire alla Regione informazioni relative al consumo di suolo nel PGT, con riferimento a contenuti e modalità approvate con DGR n. 1372 del 11/3/2019, tramite l'applicazione Viewer "Indagine Offerta PGT e

Aree della rigenerazione" disponibile sulla piattaforma MULTIPLAN (<https://www.multiplan.servizirl.it/>).

Verificato, infine, che la presente variante non contempla il Piano delle attrezzature religiose e non propone nuovi luoghi di culto, si ricorda che la disciplina per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi è disciplinata al Capo III della L.R. 12/05, artt. da 70 a 73 (vedi anche la Circolare regionale del 20 febbraio 2017, n. 3 - Burl S.O. n. 8 del 22/02/2017). Si precisa inoltre che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire (art. 52, comma 3 bis L. R. 12/05).

### **La Variante generale del PGT e il PTR: riconoscimento nel Sistema Territoriale di riferimento e confronto con i relativi obiettivi**

Il capitolo 5 del Rapporto ambientale esprime il riconoscimento del Piano e del territorio di Rho nel Sistema Territoriale Metropolitano del PTR.

All'interno del RA della variante generale è sviluppato un confronto ragionato tra gli obiettivi del Sistema Territoriale e gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio, evidenziando il legame tra i due Piani e la traduzione degli obiettivi regionali nello strumento urbanistico locale.

Si rammenta che LR 12/2005 (Art. 8, c. 1, lett. a) e b); art. 13, cc. 5 e 8; art. 20, c. 1) identifica il Documento di Piano come lo strumento deputato - per contenuti conoscitivi, ricognitivi e strategici - alle verifiche di compatibilità e coerenza nonché al coordinamento tra i vari livelli di pianificazione. Pertanto, sebbene il Rapporto ambientale e la procedura di VAS costituiscano strumenti di valutazione e supporto alle decisioni assunte nel DdP, è inteso che gli Obiettivi prioritari del PTR, come i Sistemi territoriali e Obiettivi tematici, devono trovare adeguata menzione e confronto nel Documento di Piano del PGT.

Un ulteriore progresso di tale sezione di Piano, mirato a scalare gli obiettivi di PGT in azioni meglio definite e codificate, rappresenterebbe in maniera più agevole ed immediata:

- la declinazione esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti del PTR nel PGT;

- l'insieme complessivo delle determinazioni di PGT; dalle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale, agli obiettivi strategici che si intende realizzare nei cinque anni di validità del DdP fino alle principali azioni di carattere operativo e permanente.

Si segnala, infine, che non sono stati indicati gli obiettivi prioritari del PTR associati alle infrastrutture per la difesa del suolo citate in apertura.

Il PTR annovera, inoltre, tra i contenuti di ordine primario, l'infrastruttura prioritaria della Rete Ecologica Regionale (RER). Il PGT di Rho, nella Tavola 4 Rete ecologica del

PdS, individua e rappresenta adeguatamente la declinazione locale della RER e, secondo il principio di maggior dettaglio, la Rete Ecologica Comunale (REC).

Lo stesso ed altri elaborati di Piano raffigurano la rete ciclopedonale che infittisce, tra percorsi esistenti e di progetto, i collegamenti interni alle varie frazioni e con il centro città.

All'interno del Piano dei servizi, nelle sette Schede/Ambiti di progetto delle aree della città pubblica, l'indicazione di aree interne agli Ambiti di trasformazione urbana (ATU) da realizzare a verde, servizi e/o cedere al Comune per le stesse finalità - quando presente - assume una funzione esplicativa che dà evidenza del contributo dei progetti di trasformazione urbana alla definizione della città pubblica. In altri casi (es. Scheda area 1 "Fiume Olona" – ATU 14; Scheda area 4 "Mazzo" – ATU 6 e ATU 13) ciò non avviene, presumibilmente, a causa del grado di negoziazione-progettazione, non sufficientemente maturo, che impedisce di disegnare perimetri di aree dai contorni, dimensioni e vocazioni eccessivamente labili per essere impressi in quella particolare categoria del PdS deputata ad illustrare ipotesi e interventi progettuali. Al fine di consolidare nelle Schede/Ambiti di progetto l'elemento di valore aggiunto descritto sarebbe opportuno completarne la rappresentazione o chiarire le differenti informazioni in esse riportate.

### **Ambiti di trasformazione urbana (ATU)**

La variante generale, al pari del PGT vigente, circoscrive nell'ambito delle cosiddette "Aree di progetto" gli ATU del Documento di Piano e le Aree speciali del Piano delle Regole soggette a piano attuativo obbligatorio o a permesso di costruire convenzionato.

Il Piano vigente definiva 34 Aree di progetto, individuando 2 ATU del DdP e 32 Aree speciali del PdR; il Piano adottato, in esame, ne definisce 32, individuando 23 ATU del DdP e 9 Aree speciali del PdR.

La diversa concezione, nonché ripartizione delle modalità pianificatorie e attuative riferite alle aree di progetto, segna una netta asimmetria tra l'impostazione del PGT vigente e quella della variante generale.

In sostanza, tutti gli Ambiti di trasformazione sono stati individuati all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), come distintamente indicato a pag. 18 della Relazione di Piano: *"Gli ambiti di trasformazione urbana individuati dal "nuovo" PGT sono 23 e tutti riguardano aree che sono o sono state già edificate. Le aree speciali soggette a pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato individuate dal Piano delle Regole riguardano al contrario le aree libere o situazioni speciali e interventi più minuti."*

Per quanto, in ragione del loro livello strategico, sia comprensibile l'inserimento di alcuni ATU nel DdP - quale atto del PGT con eminente valore strategico e programmatico - l'approccio al tema, nella costruzione del Piano urbanistico, riflette alcune dissonanze rispetto al paradigma delineato dalla LR 12/05. E' pur vero che occorre, in parte, reinterpretare e aggiornare l'impianto della legge del 2005, esclusivamente, in relazione allo specifico rapporto e significato con gli Ambiti di rigenerazione introdotti dalla LR 31 del 2014 e compiutamente definiti dalla LR 18 del

2019. In ogni caso, nella variante generale al PGT di Rho il tema della rigenerazione - che verrà ripreso più avanti - appare solo parzialmente esplorato; non sono stati individuati Ambiti di rigenerazione.

Questa osservazione richiama un'ulteriore considerazione attorno l'ambivalenza presunta attribuita a porzioni di città che sono, contemporaneamente, protagoniste di strategici progetti di trasformazione urbana del DdP e immobili regolati dalle norme del PdR.

La norma di Piano (art. 15 NTA), che si riporta, è corretta sotto il profilo giuridico: *"In ragione del fatto che le previsioni relative agli Ambiti di Trasformazione Urbana non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, fino all'approvazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento o del progetto di opera pubblica, si applica la disciplina dettata per le medesime aree dal Piano delle regole o dal Piano dei servizi."*

Nella riflessione che si vuol sollecitare, al netto di limitati interventi manutentivi strettamente necessari, non si comprende come possa convenientemente coesistere un doppio registro di intenti, che legittimamente soggiace ad una doppia disciplina urbanistica, senza che tale sottolineatura venga ripresa nel Piano. In altri termini, si ritiene che una simile impostazione del PGT rischi di depotenziare - concettualmente nel disegno di Piano e concretamente nel corso dell'attuazione - quelle soluzioni di trasformazione urbana (ATU) a cui, peraltro, in diversi passaggi della Relazione si afferma essere giunti dialogando con operatori e proprietari fino alla definizione di progetti condivisi.

La stessa perplessità caratterizza - con una dimensione e sfera di influenza maggiore - la relazione tra la cosiddetta "promozione di politiche attive" e le determinazioni di natura "regolativa", che interessa l'Area industriale di via Risorgimento. Nello specifico, nell'attesa degli esiti del concorso di idee per la progettazione dell'area, che chiaramente si immagina di ampio respiro - o di altre politiche attive capaci di dialogare con la trasformazione dell'area MIND - non si comprende come debbano essere intese le determinazioni di natura "regolativa" che già oggi permettono la realizzazione di edifici senza limiti di altezza e l'allocazione di densità volumetriche importanti.

Per quanto riguarda le schede degli Ambiti di trasformazione si osserva come alcune siano state redatte seguendo le indicazioni della LR 12/05 rappresentando, in sintesi, l'impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico, le specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi. Altre, invece, salvo il perimetro dell'ATU e qualche indicazione sono prive dei contenuti necessari. Ad esempio, gli ATU 27 e 31 che peraltro, per dimensioni e caratteristiche nello stato di fatto, sembrano sfuggire al suddetto "criterio di strategicità" che ne giustifica la catalogazione nel DdP in luogo di quella nel PdR.

## **Rigenerazione**

La complessità del territorio di Rho, soprattutto del suo costruito: *"(...) fabbriche isolate, oggi collocate in contesti prevalentemente residenziali, e non più produttive da*

*anni o decenni (alcune delle quali con problemi di inquinamento). (...) compendi immobiliari mal messi o cadenti collocati all'interno dei molteplici nuclei storici della città"* (pag. 19 Relazione di Piano), fotografa le principali situazioni di fatto, diffuse nella Regione, che hanno stimolato nel corso del tempo l'approntamento di politiche divenute sempre più sistemiche e integrate.

La variante generale (pag. 61 Relazione di Piano) affronta l'argomento, unicamente, secondo la narrazione di una sorta di dicotomia tra gli ATU previsti nel Piano e le disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità di cui all'art. 40 bis della LR 12/05, introdotto dalla LR 18/19.

Si segnala che l'art. 40 bis rappresenta solo una parte della più generale e articolata strategia regionale di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana e territoriale, implementata mediante una pluralità di strumenti normativi e di pianificazione (LR 31/14; Integrazione PTR LR 31/14; Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, approvati dal Consiglio regionale con deliberazione n. XI/411 del 19/12/2018; Ambiti di rigenerazione di cui all'art. 8, c. 2 lett. e) quinquies e 8 bis LR 12/05; LR 18/19 e provvedimenti successivi).

Tali provvedimenti - elencati a titolo non esaustivo - agevolano la promozione e attivazione di interventi di rigenerazione, soprattutto se messi in atto organicamente nell'ambito delle previsioni del Piano di Governo del territorio.

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale, nel prossimo intervento sul DdP del PGT, ad impostare il Piano in base alle indicazioni fornite e si evidenzia che all'individuazione degli ambiti di rigenerazione nel Documento di Piano - secondo gli artt. sopra richiamati; in particolare art. 8, c. 2, lettera e quinquies) e art. 8 bis, cc. 2,3,4 - è collegato l'accesso a premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore.

Si ricorda infine, con l'intento di favorirne l'attuazione, che la LR 18/19 ha stabilito alcune misure volte a favorire il recupero e la rigenerazione di tutto il patrimonio edilizio esistente (anche al di fuori degli specifici ambiti di rigenerazione). Alcune di queste misure sono immediatamente efficaci (vedi la riduzione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 44 comma 8 della L.R. 12/05), altre possono essere modulate dai comuni secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, ovvero, le misure di incentivazione disciplinate dai criteri attuativi approvati con le DDGR n. 3508 (*Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT - art. 11, comma 5 della L.R. 12/05*) e 3509 (*Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione - art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/05*) del 5 agosto 2020<sup>3</sup>.

### **Istituti perequativi**

La variante generale semplifica e razionalizza i meccanismi perequativi del PGT vigente, eliminando l'applicazione della perequazione tra Aree di progetto (ATU e Aree speciali del PdR, ove rimane la perequazione per comparto) e mantenendo la

---

<sup>3</sup> Pubblicate sul BURL S.O. n. 34 del 17 agosto 2020.

compensazione urbanistica per la cessione di aree a standard i cui volumi/SLP generati, in contropartita, sono spendibili e realizzabili, esclusivamente, nell'Area industriale di via Risorgimento.

Si ritiene condivisibile la filosofia, a cui è improntata la definizione dei suddetti meccanismi perequativi, che appare evidentemente orientata a densificare e verticalizzare il futuro assetto urbano dell'Area di via Risorgimento, liberando al contempo suolo nel resto della città o impegnandolo per la realizzazione di servizi pubblici.

La Relazione di Piano (pag. 57), descrivendo l'argomento della perequazione, distingue la simile ma differente pratica - che non muove da intenzioni perequative - dei "trasferimenti di diritti edificatori", illustrando la norma che viene sancita all'art. 7 delle NTA: *"Fatti salvi i meccanismi perequativi, compensativi e incentivanti, e fatta salva altresì la specifica disciplina legislativa delle aree agricole, su tutto il tessuto urbano consolidato è ammesso il trasferimento di diritti edificatori tra aree ugualmente classificate nel Piano delle Regole anche se non contigue."*

Sul punto si segnala che l'applicazione meccanica e indifferenziata di una norma così formulata: *"(...) anche se non contigue"*, sebbene limitata ad aree con medesima classificazione urbanistica, potrebbe originare - soprattutto qualora fossero interessate volumetrie importanti e aree situate in luoghi distanti e con differenti sensibilità ambientali - densità fondiaria e comparti edificatori diversi da quelli predeterminati e valutati nell'impianto generale di Piano.

## **COMPONENTE GEOLOGICA**

Si riportano le osservazioni espresse dalla Struttura Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico con comunicazione e-mail del 24/02/2021.

La presente variante al P.G.T. è supportata da un aggiornamento completo dello studio geologico, che recepisce anche le perimetrazioni del Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni (PGRA), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 17 dicembre 2015 ed approvato con deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016, e la relativa normativa.

Con riferimento al citato aggiornamento, relativamente alla carta PAI-PGRA, si fa presente quanto segue:

- lungo il corso del Torrente Bozzente, alla perimetrazione P.A.I. di Area a Rischio Idrogeologico Molto Elevato dovrà essere associata anche l'area allegabile afferente allo scenario P3 dell'ambito RSP (Reticolo Secondario di Pianura); l'attribuzione della fattibilità geologica e le relative norme non necessitano invece di modifica;
- lungo il corso del Torrente Lura dovranno essere ben distinte (anche in legenda) le aree già edificate, ricadenti in P2 oggetto delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio, come espressamente richiesto dalla d.g.r. 6738/2017; alle aree libere ricadenti in P2 può essere attribuita una classe di fattibilità 3 ma con norma di Fascia B; si rileva, invece, l'attribuzione della sottoclasse di



fattibilità geologica 3H sia alle aree edificate che ad estese aree non edificate ricomprese in zona di pericolosità P2.

- analoga distinzione tra aree edificate e libere dovrà essere attuata anche nelle aree allagabili P3 e P2 del Fiume Olona, che dovranno essere oggetto di specifica valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio.

Sia nella relazione, sia nelle tavole si invita a riferirsi alla definizione di "centro edificato/aree già edificate" ai sensi della normativa P.A.I. e delle relative disposizioni regionali attuative, in luogo della definizione di "centro abitato" utilizzata.

Nella documentazione prodotta è presente la prevista dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente l'asseverazione sulla congruità delle previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio geologico e con la pianificazione di bacino sovraordinata (all. n. 6 alla citata d.g.r. X/6738, ex all. n. 15 alla d.g.r. 8/1566/2005). Tale dichiarazione è correttamente citata anche nella delibera di adozione della variante.

Si fa, infine, presente che ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera i. del D. Lgs. 1/2018 "Codice della protezione civile", al fine di garantire una adeguata attività di prevenzione dei rischi, gli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione di protezione civile devono essere coerenti e raccordati. Si invita pertanto a verificare e se necessario ad aggiornare anche lo strumento di protezione civile comunale, in coerenza con degli studi condotti (componente geologica e documento semplificato del rischio idraulico).

#### **OBIETTIVI PRIORITARI DEL PTR DENOMINATI: "AREA DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL TORRENTE BOZZENTE - RECUPERO EX CAVA TERRAZZANO PER LA LAMINAZIONE DEL TORRENTE LURA – LAMINAZIONE DEL TORRENTE BOZZENTE"**

Si riportano le considerazioni espresse dalla Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo con nota Protocollo Z1.2021.0001144 del 15/01/2021.

Il territorio comunale di Rho è interessato dalla previsione di tre aree di laminazione delle piene dei torrenti Lura e Bozzente inserite nel Piano Territoriale Regionale come infrastrutture per la difesa del suolo:

- Recupero ex cava Terrazzano per la laminazione del torrente Lura, derivante dal documento preliminare alla progettazione presentato nel 2015 dal Comune di Rho;
- Area di esondazione controllata del torrente Bozzente in corrispondenza della frazione Biringhello di Rho derivante dallo studio di fattibilità Aipo del 2015;
- Creazione di un'area perifluviale multiscopo alla confluenza Bozzente – Olona Progetto definitivo novembre 2016.

Poiché tali previsioni, avendo associato un vincolo conformativo sul territorio all'interno del PTR, sono finalizzate alla realizzazione di infrastrutture prioritarie per la

difesa del suolo, per le aree interessate deve essere prevista una destinazione d'uso coerente con la realizzazione dell'opera prevista associando ad esse una normativa specifica di uso del suolo al loro interno. La carta dei vincoli recepisce correttamente tali previsioni ma la carta di fattibilità geologica non ne tiene conto. Anche lo studio geologico a supporto del PGT dovrà recepire le aree in oggetto, con l'inserimento in adeguata classe di fattibilità.

Le previsioni urbanistiche oggetto della presente Variante al P.G.T. non interferiscono con le aree di laminazione in programmazione.

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Per quanto attiene alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse dalla variante generale al PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, con particolare riferimento agli obiettivi prioritari citati in premessa, il presente parere richiama alcuni orientamenti e indirizzi, ed alcune prescrizioni, evidenziando quegli aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere lo strumento urbanistico maggiormente coerente con il Piano Regionale, la LR 12/2005 e la normativa di settore di volta in volta richiamata.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7 della LR 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato, recependo le prescrizioni afferenti agli obiettivi prioritari sopracitati e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel parere.

Milano, 25 febbraio 2021

Il Dirigente  
arch. Stefano Buratti

Il Funzionario  
arch. Mauro Filì